



*Il Ministro dell' Ambiente
e della Tutela del Territorio e del Mare*

**DI CONCERTO CON IL
MINISTRO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL
TURISMO**

VISTO il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii. recante *"Norme in materia ambientale"*;

VISTO il D.Lgs. 104/2017 recante *"Attuazione della direttiva 2014/52/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che modifica la direttiva 2011/92/UE, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, ai sensi degli articoli 1 e 14 della legge 9 luglio 2015, n. 114"*, entrato in vigore il 21 luglio 2017, che apporta modifiche al D.Lgs. 152/2006 in materia di Valutazione di Impatto Ambientale;

PRESO ATTO che il citato D.Lgs. 104/2017, all'art. 23, co. 1 e 2 prevede che *"Le disposizioni del presente decreto si applicano ai procedimenti di verifica di assoggettabilità a VIA e ai procedimenti di VIA avviati dal 16 maggio 2017 [...]"* e che *"i procedimenti di verifica di assoggettabilità a VIA pendenti alla data del 16 maggio 2017, nonché i procedimenti di VIA per i progetti per i quali alla medesima data risulti avviata la fase di consultazione di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ovvero sia stata presentata l'istanza di cui all'articolo 23 del medesimo decreto legislativo, restano disciplinati dalla normativa previgente [...]"*;

CONSIDERATO, che il disposto di cui l'art. 17 del D.Lgs. 104 del 16 giugno 2017 trova applicazione anche per i provvedimenti di V.I.A. adottati prima della sua entrata in vigore in ragione di quanto previsto dall'art 23, comma 3, del medesimo Decreto;

CONSIDERATO che in ragione della sopravvenuta modifica normativa ad opera del D.Lgs. 16 giugno 2017, n. 104, la locuzione "condizioni ambientali" ha sostituito il termine "prescrizioni";



VISTO il D.P.C.M. 27 dicembre 1988, concernente *“Norme tecniche per la redazione degli studi di impatto ambientale e la formulazione del giudizio di compatibilità di cui all’art. 6 della Legge 8 luglio 1986, n. 349, adottate ai sensi dell’art. 3 del D.P.C.M. 10 agosto 1988, n. 377”* e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO l’art. 9 del D.P.R. 14 maggio 2007, n. 90 e successive modifiche di cui all’art. 7, comma 1, del D. L. 23 maggio 2008, n. 90, convertito nella Legge 14 luglio 2008, n. 123, che ha istituito la Commissione Tecnica di Verifica dell’Impatto Ambientale VIA/VAS e prevede, per le valutazioni di impatto ambientale di opere per le quali sia riconosciuto un concorrente interesse regionale, l’integrazione della Commissione con un componente designato dalle Regioni e dalle Province Autonome interessate;

VISTO il decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 10 agosto 2012, n. 161 *“Regolamento recante la disciplina dell’utilizzazione delle terre e rocce da scavo”*;


VISTO l’art. 5 del citato il decreto ministeriale 10 agosto 2012, n. 161, relativo al Piano di Utilizzo del materiale da scavo che prevede, per i progetti soggetti a valutazione di impatto ambientale, che quanto disposto nel regolamento medesimo sia espletato prima della conclusione della procedura di VIA;

VISTO il D.P.R. 13 giugno 2017, n. 120 *“Regolamento recante la disciplina semplificata della gestione delle terre e rocce da scavo, ai sensi dell’art. 8 del D.L. 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 novembre 2014, n. 164”*, concernente il riordino e la semplificazione della disciplina inerente la gestione delle terre e rocce da scavo, entrato in vigore il 22 agosto 2017, che all’art. 27 prevede che *“I progetti per i quali alla data di entrata in vigore del presente regolamento è in corso una procedura ai sensi della normativa previgente restano disciplinati dalle relative disposizioni”*;

VISTA la Legge del 28 giugno 2016, n. 132 recante *“Istituzione del Sistema nazionale a rete per la protezione dell’ambiente e disciplina dell’Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale”*, entrata in vigore il 14 gennaio 2017;

VISTO il Decreto del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n.GAB/DEC/2011/168 del 28/10/2011 di nomina del rappresentante della Regione Marche;

VISTA la domanda presentata dalla Società Autostrade per l’Italia S.p.A. con nota prot.n.ASPI/14858 del 27/07/2015 per l’avvio della procedura di valutazione di impatto ambientale ai sensi del D.Lgs.n.152/2006 e s.m.i. per il progetto *“Autostrada A14 Bologna-Bari-Taranto, tratta Cattolica - Fano, nuovo svincolo di*



Pesaro sud”, acquisita dalla Direzione Generale per le Valutazioni e le Autorizzazioni Ambientali (DVA) con prot. DVA-19899 del 29/07/2015;

VISTA la documentazione trasmessa dal Proponente a corredo dell’istanza di valutazione di impatto ambientale, nonché le integrazioni ed i chiarimenti trasmessi nel corso dell’iter istruttorio;

PRESO ATTO che la pubblicazione dell’annuncio relativo alla domanda di pronuncia di compatibilità ambientale ed al conseguente deposito della documentazione progettuale per la pubblica consultazione, è avvenuta in data 28/07/2015 sui quotidiani “Il Messaggero” e “Il Corriere Adriatico”;

PRESO ATTO delle osservazioni pervenute ai sensi dell’art. 24, comma 4, del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii., considerate dalla Commissione Tecnica di Verifica dell’Impatto Ambientale VIA e VAS nel corso dell’istruttoria e nella definizione del quadro prescrittivo, il cui elenco è riportato alle pagine da 36 a 40 del parere n. 2594 del 12/01/2014;

PRESO ATTO delle controdeduzioni alle osservazioni fornite dal proponente, considerate dalla Commissione Tecnica di verifica dell’impatto ambientale VIA/VAS nel corso dell’istruttoria e nella definizione del quadro prescrittivo;

PRESO ATTO che il progetto presentato è riferibile alla tipologia di cui al punto 10) dell’Allegato II alla parte II del D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 e ss.mm.ii. “*autostrade e strade extraurbane principali*”;

PRESO ATTO che il progetto “*Autostrada 14 Bologna – Taranto Realizzazione del nuovo svincolo di Pesaro*” presentato dalla Società Autostrade per l’Italia S.p.a. con nota prot.n. ASPI/14858 del 27/07/2015, consiste nella realizzazione di un nuovo piazzale di esazione posizionato a Nord dell’asse Autostradale;

PRESO ATTO che a seguito degli esiti della Conferenza dei Servizi del 23/02/2016 ed alla richiesta di integrazioni formulata dal MATTM sulla base delle indicazioni della Commissione VIA, è stata presentata documentazione integrativa da parte della Società Autostrade per l’Italia S.p.a., con nota prot.n. ASPI/14768 del 25/07/2016, inerente una nuova proposta che nasce dall’esigenza di dare una risposta alle criticità emerse durante la fase istruttoria, sia paesaggistiche che idrogeologiche, queste ultime riconducibili alla vicinanza del Rio Genica, nonché la revisione degli elaborati dello SIA che contengono sia le valutazioni aggiornate degli impatti ambientali previsti sia il confronto tra la nuova soluzione e quella originariamente sottoposta a procedura di Valutazione di Impatto Ambientale. Tale



nuova soluzione prevede lo spostamento di circa 150 m verso sud della rampa di connessione alla carreggiata autostradale, allontanandosi quindi dall'abitato di S. Veneranda, e interessando marginalmente solo un'area PAI R3. Tale proposta progettuale ha seguito le indicazioni date, allontanandosi dal Rio Genica e dal nucleo di S. Veneranda in direzione nord-ovest, e lasciando libera la piana di esondazione.


Nella nuova proposta progettuale la stazione di esazione è posizionata a monte della strada Pantano Castagni, su un'area pianeggiante nord del campo sportivo comunale di S. Veneranda e poco prima dell'intersezione con via Sandro Pertini; mentre nella precedente proposta progettuale lo svincolo si trovava internamente all'area esondabile, con la nuova proposta l'interferenza è limitata al tratto finale di quella che viene indicata negli elaborati di progetto come "Viabilità A" (tavola STPGEO0014 – planimetria di ubicazione indagini geognostiche e perimetrazioni PAI e tavola STPSTD0052-1 – Planimetria di progetto).

A seguito degli esiti della Conferenza dei Servizi regionale del 19/01/2017 ed alla richiesta di chiarimenti in tale sede rappresentata è stata trasmessa ulteriore documentazione integrativa da parte della Società Autostrade per l'Italia S.p.a., con nota prot.n. ASPI/7946 del 14/04/2017 e, in ultimo, con nota prot.n. ASPI/101 del 05/01/2018, chiarimenti relativi agli "*Aspetti di Valutazione di Incidenza*".

Le predette integrazioni, fornite dalla Società proponente, costituiscono l'aggiornamento delle elaborazioni progettuali e delle analisi ambientali contenute nel Progetto Definitivo e nello Studio di Impatto Ambientale relativo allo Nuovo Svincolo di Pesaro Sud, resosi necessario a seguito dell'individuazione di una soluzione progettuale alternativa rispetto a quella pubblicata per l'avvio della procedura di Valutazione di Impatto Ambientale;

CONSIDERATO che le aree vincolate della Rete Natura 2000 non vengono interferite dal progetto e sono ubicate a distanze maggiori di 1 km dall'intervento e per questo motivo si ritiene che il progetto non porti incidenza significativa sui siti vincolati, e non è quindi necessario redigere alcuna Valutazione di Incidenza;

ACQUISITO il parere della Regione Marche espresso del D.Lgs. n.152/2006 e s.m.i, assunto con prot. DVA-18947 in data 16/08/2017, di trasmissione del Decreto della Posizione di Funzione Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali e Protezione Naturalistica n. 56 del 10/08/2017, con il quale è stato espresso parere positivo di compatibilità ambientale, ai sensi dell'art.25, comma 2 del D.Lgs.n.152/2006 e dell'art.23 della L.R.n.3/2012 con prescrizioni per il progetto "Autostrada A14 Bologna – Taranto, Realizzazione del nuovo svincolo di Pesaro", e costituito da n. 20 pagine;



ACQUISITO la nota prot. n.DG/ABAP/35765/2017 del 22/12/2017, assunto con prot. DVA-29952 del 27/12/2017, con la quale il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo esprime, per quanto di competenza, il proprio parere tecnico istruttorio favorevole con prescrizioni, e costituito da n. 11 pagine;

ACQUISITO il parere positivo con prescrizioni della Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale VIA e VAS, n. 2594 del 12/01/2018, assunto al prot. DVA-1222 del 18/01/2018, costituito da n. 44 pagine;

PRESO ATTO che con il parere n.2372 del 21/04/2017 la Commissione si è espressa nell'ambito della procedura per l'approvazione del Piano di utilizzo delle terre e le rocce da scavo, ex D.M. 161/2012, prodotte nell'ambito della realizzazione delle opere chiedendo di completare il campionamento per la caratterizzazione chimico-fisica nel punto in cui non è stato consentito l'accesso; con nota prot. DVA-10473 del 04/05/2017, la DVA ha notificato il Provvedimento Direttoriale prot.n.DVA-DEC-120 del 04/05/2017, relativo all'approvazione del Piano di utilizzo delle terre e rocce da scavo;


CONSIDERATO quindi che sono allegati al presente Decreto e ne costituiscono parte integrante i seguenti pareri:

1. Parere della Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale VIA e VAS n. 2584 del 12/01/2018;
2. Parere del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, nota prot. n.DG/ABAP/35765/2017 del 22/12/2017;
3. Parere della Regione Marche Decreto n.56/VAA del 10/08/2017;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 26, comma 4, del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, così come modificato dal D.Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4, il provvedimento di valutazione di impatto ambientale sostituisce o coordina tutte le autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, nulla osta e assensi comunque denominati in materia ambientale;

CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 26, comma 4, del D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152, sulla base di quanto indicato dal proponente, si è provveduto ad una ricognizione delle autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, nulla osta e assensi comunque denominati in materia ambientale e relativi al livello di progettazione oggetto del procedimento di V.I.A.

Eventuali ulteriori autorizzazioni ambientali relative al livello progettuale oggetto della presente valutazione, dovranno essere acquisite prima della conclusione della Conferenza dei Servizi decisoria.



Sono fatte salve, e quindi non comprese nel presente provvedimento, le ulteriori autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, nulla osta e assensi in tema di patrimonio culturale eventualmente da rilasciare da parte del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo e della Regione territorialmente interessata;


CONSIDERATO inoltre che:

- al presente provvedimento si applicano le disposizioni di cui al D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, previgenti all'entrata in vigore del D. Lgs. 16 giugno 2017, n. 104 di modifica dello stesso ad eccezione di quanto specificato nel seguito in merito all'ottemperanza del quadro prescrittivo;
- l'art. 28 del D. Lgs. 152/2006 come sostituito dall'art. 17 del D. Lgs. 16 giugno 2017, n. 104 prevede che sia l'autorità competente a verificare l'ottemperanza delle condizioni contenute nei provvedimenti di VIA eventualmente avvalendosi del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente, dell'Istituto superiore di sanità ovvero di altri soggetti pubblici;
- l'art. 23, comma 3 del citato D. Lgs. 104/2017 prevede che *"le disposizioni di cui all'art. 17"* si applicano anche ai provvedimenti di VIA adottati secondo la normativa previgente;
- con decreto del 24 novembre 2015 del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo sono stati emanati *"Indirizzi metodologici per la predisposizione dei quadri prescrittivi nei provvedimenti di valutazione ambientale di competenza statale"*;
- il quadro prescrittivo di cui al presente decreto è stato predisposto in coerenza della normativa sopra richiamata;

RITENUTO, sulla base di quanto premesso, di dover provvedere ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152, come modificato dal D.Lgs. 16 gennaio 2008 n. 4, alla formulazione del provvedimento di valutazione dell'impatto ambientale,

DECRETA

la compatibilità ambientale del progetto "Autostrada A14 Bologna-Bari-Taranto, tratta Cattolica - Fano, nuovo svincolo di Pesaro sud", presentato dalla Società Autostrade per l'Italia S.p.A., subordinato al rispetto delle condizioni ambientali di cui al seguente art. 1, sez. A, B, e C.



Art. 1 (Condizioni ambientali)

Sez. A)

Condizioni ambientali del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare

Il proponente dovrà:

1. Fatto salvo quanto riportato nelle prescrizioni n.1 del Decreto n.56 del 10/08/2017 della Regione Marche dovrà essere eseguito un ulteriore monitoraggio per l'atmosfera sul punto A14-SP-PE-A2-01

Ambito di applicazione: Monitoraggio, Atmosfera

Termine per l'avvio della Verifica di Ottemperanza: Prima dell'entrata in esercizio

Soggetto individuato per la Verifica di ottemperanza: Regione Marche

Enti coinvolti nella verifica di ottemperanza: ARPAM

2. Predisporre uno studio idrogeologico comprensivo di piezometria, completo della geolocalizzazione dei piezometri e pozzi esistenti, e delle schede costruttive degli stessi; prevedere degli interventi di mitigazione del rischio idraulico al fine di proteggere la realizzazione del casello, e compensare la sottrazione dei volumi di laminazione dovuta al parziale interessamento dell'area inondabile mediante l'aumento, in via cautelativa, del volume previsto di laminazione di 7.900 mc contenuto dall'argine di laminazione a monte della strada interquartieri, fino ad almeno 15.000 mc, mediante ribassamento della quota del piano di campagna attuale di circa 1 m (quota finita al netto del riallocamento del terreno vegetale) dell'area adiacente al corso del Torrente Genica, con la creazione di una zona golenale di espansione, compresa tra la sponda destra dello stesso Torrente Genica e la condotta dell'acquedotto di Pesaro.

Ambito di applicazione: Aspetti progettuali, idrogeologia

Termine per l'avvio della Verifica di Ottemperanza: In fase di progettazione esecutiva

Soggetto individuato per la Verifica di ottemperanza: Regione Marche

Enti coinvolti nella verifica di ottemperanza: ARPAM

3. Dotare l'area di cantiere operativo di 5000 mq di opportuno sistema di raccolta e trattamento depurativo delle acque di prima pioggia.

Ambito di applicazione: Mitigazioni, idrogeologia

Termine per l'avvio della Verifica di Ottemperanza: Prima dell'entrata in esercizio

Soggetto individuato per la Verifica di ottemperanza: Regione Marche

Enti coinvolti nella verifica di ottemperanza: ARPAM

4. Durante la fase di cantiere per gli edifici (4432, 1028 e 1026) posti a distanza inferiore a trenta metri dalle strade in progetto eseguire verifiche testimoniali prima



dei lavori ed adottare procedure di prevenzione e gestione degli effetti disturbanti prodotte dalle vibrazioni.

Ambito di applicazione: Rumore e vibrazioni

Termine per l'avvio della Verifica di Ottemperanza: Prima dell'avvio delle attività di cantiere

Soggetto individuato per la Verifica di ottemperanza: Regione Marche

Enti coinvolti nella verifica di ottemperanza: ARPAM

5. Tutte le mitigazioni indicate nella Relazione paesaggistica dovranno essere riportate negli elaborati progettuali (schemi e particolari tecnici, ecc.) per le parti costruttive e nel Capitolato Speciale d'Appalto per le parti gestionali in fase di cantiere. Particolare attenzione deve essere posta per gli interventi di ripristino ambientale e paesaggistico al termine dei lavori, soprattutto per la fascia interessata dall'interramento del Fosso, comprese le opere idrauliche di imbocco e di uscita, e dalla costruzione della nuova Viabilità A (viabilità di Santa Veneranda)

Ambito di applicazione: Paesaggio

Termine per l'avvio della Verifica di Ottemperanza: Prima dell'avvio delle attività di cantiere

Soggetto individuato per la Verifica di ottemperanza: Regione Marche

Enti coinvolti nella verifica di ottemperanza: ARPAM

6. Prima dell'inizio dei lavori dovrà essere acquisito il Nulla-Osta dell'Autorità di Bacino Distrettuale riferito anche alla definizione dei tempi di ritorno adottati dal Proponente in sede di dimensionamento del sistema di drenaggio e di verifica di compatibilità del ricettore finale

Ambito di applicazione: Aspetti progettuali, idrogeologia

Termine per l'avvio della Verifica di Ottemperanza: Prima dell'avvio delle attività di cantiere

Soggetto individuato per la Verifica di ottemperanza: Regione Marche

Enti coinvolti nella verifica di ottemperanza: -

Sez. B)

Condizioni ambientali del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo

Aspetti paesaggistici

1. L'area di ribassamento del terreno, prevista al fine di addivenire alle capacità di contenimento necessarie all'espansione del Genica in fase di esondazione, dovrà essere recuperata in modo più uniforme lungo il corso del Genica e non confinata artificiosamente in una sola porzione marginale della naturale cassa di espansione. Tale modifica all'andamento attuale del terreno, individuabile dal sottopasso autostradale alla rotatoria esistente posta a nord-ovest, dovrà inoltre essere realizzata evitando la creazione di dislivelli artificiali, avendo cura cioè di raccordare



A

con pendenze morbide i diversi livelli del terreno.

Termine per l'avvio della Verifica di Ottemperanza: Ante operam – Fase di progettazione esecutiva

Verifica di ottemperanza: Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo - Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio delle Marche

2. Venga curato un efficace rinverdimento con arbusti e/o alberi, posti preferibilmente non con andamento lineare e/o geometrico, delle porzioni di terreno intercluse tra i nuovi tratti stradali e sui rilevati artificiali, utili inoltre a realizzare uno schermo di vegetazione del fronte dell'area del casello verso il Genica.

Termine per l'avvio della Verifica di Ottemperanza: Ante operam – Fase di progettazione esecutiva

Verifica di ottemperanza: Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo - Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio delle Marche

3. Relativamente all'intervento di regolarizzazione del fosso del Castagno nella porzione di sud-est al di là del sottopasso autostradale, si valuti la possibilità di utilizzare, in luogo delle gabbionate, delle scogliere inclinate, nella permanenza della previsione di un loro rinverdimento.

Termine per l'avvio della Verifica di Ottemperanza: Ante operam – Fase di progettazione esecutiva

Verifica di ottemperanza: Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo - Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio delle Marche

4. Nel rispetto degli standard da garantire per la protezione acustica, si valuti la possibilità di consentire la permanenza della visibilità del paesaggio collinare di nord-ovest anche nel tratto che lambisce l'attuale campo sportivo attraverso l'utilizzo di barriere acustiche trasparenti.

Termine per l'avvio della Verifica di Ottemperanza: Ante operam – Fase di progettazione esecutiva

Verifica di ottemperanza: Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo - Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio delle Marche

5. Venga curata la mitigazione percettiva delle barriere acustiche, poste nel tratto stradale curvilineo tra le due rotatorie, attraverso il rinverdimento (alberi e/o arbusti) delle aree di risulta tra tale limite e il confine della proprietà privata.

Termine per l'avvio della Verifica di Ottemperanza: Ante operam – Fase di progettazione esecutiva

Verifica di ottemperanza: Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo -



Aspetti archeologici

6. Considerato che nel SIA la Società proponente assume integralmente le prescrizioni già richieste dalla Soprintendenza, sottolineando l'elevata possibilità che si rinvenivano testimonianze archeologiche, dovrà essere attuato quanto previsto dagli artt. 25-26 del D.lgs 50/2016. In considerazione delle criticità evidenziate rispetto alle preesistenze verosimilmente presenti nel sottosuolo interessato dall'intervento, il parere definitivo è necessariamente subordinato all'esito delle indagini che dovranno interessare almeno il 30% dell'area coinvolta dai lavori, onde accertare l'effettiva presenza del record archeologico, per limitare ritardi o sospensioni dei lavori dovuti a ritrovamenti imprevisti effettuati in corso d'opera. I sondaggi dovranno essere condotti con mezzo meccanico a benna liscia fino al sedime archeologicamente sterile, che coprano almeno il 30% dell'area coinvolta dalle opere di scavo. Le aree dove verranno effettuati i sondaggi saranno indicate dalla Soprintendenza alla Direzione dei Lavori e alla Ditta incaricata dell'assistenza archeologica. Nel caso di rinvenimenti archeologici la SABAP Marche assumerà, per quanto di competenza, tutti i provvedimenti che appariranno atti alla tutela del bene rinvenuto, che potrebbero comportare richiesta di modifica del progetto originale.

Termine per l'avvio della Verifica di Ottemperanza: Ante operam – Fase precedente la progettazione esecutiva

Verifica di ottemperanza: Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo - Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio delle Marche

7. Poiché i suddetti sondaggi preventivi non possono eliminare del tutto il rischio dell'eventuale rinvenimento accidentale di elementi di interesse archeologico, per prevenire possibili danneggiamenti che potrebbero interessare beni culturali presenti nel sottosuolo, dando possibile integrazione a una fattispecie di reato secondo quanto previsto dagli artt. 160-161 ("Ordine di reintegrazione" e "Danno a cose ritrovate") e dall'art. 175 del D.lgs 42/2004, si ritiene inoltre necessario che nelle zone non interessate dai sondaggi preliminari ma comunque interessate dalle opere di progetto, sia prescritto quanto segue:

- lungo il tracciato di progetto e nelle aree di cantiere e delle relative opere connesse, tutte le attività di scotico e di scavo del suolo attuale andranno effettuate con assistenza archeologica continuativa da parte di operatori archeologici di comprovata esperienza, con oneri non a carico di questa Soprintendenza, alla quale compete tuttavia la direzione scientifica dell'intervento archeologico e con la quale andranno per tanto concordati modalità e tempi di esecuzione;



- nel caso di rinvenimenti di contesti di interesse archeologico, occorrerà procedere a puntuali indagini stratigrafiche, in modo da permettere la valutazione della natura e della consistenza dei resti, al fine di stabilire le più opportune misure di tutela;

Termine per l'avvio della Verifica di Ottemperanza: Corso d'opera – Fase di cantiere

Verifica di ottemperanza: Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo - Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio delle Marche

8. Al termine delle indagini, dovrà essere redatta e consegnata alla Soprintendenza la documentazione tecnico-scientifica di prassi le cui norme verranno meglio specificate agli archeologici incaricati di seguire i lavori - che costituisce parte integrante dell'intervento archeologico.

Termine per l'avvio della Verifica di Ottemperanza: Corso d'opera – Fase di cantiere

Verifica di ottemperanza: Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo - Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio delle Marche

9. Qualora siano previste perforazioni verticali nell'ambito della Bonifica Ordigni Bellici, queste dovranno essere sottoposte a controllo archeologico al fine di raccogliere dati e informazioni sull'eventuale presenza di stratigrafie archeologiche; Si rammenta che Sulla base dei risultati delle indagini archeologiche, potranno essere trasmessi ulteriori provvedimenti di tutela, ai sensi del D.Lgs 42/2004.

Termine per l'avvio della Verifica di Ottemperanza: Corso d'opera – Fase di cantiere

Verifica di ottemperanza: Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo - Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio delle Marche

Infine restano comunque salve le misure di tutela da adottare ai sensi del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, relativamente a singoli ritrovamenti in corso d'opera e al loro contesto non prevedibili allo stato dell'arte.

Sez. C)

Condizioni ambientali della Regione Marche

Sono da ottemperare le prescrizioni dettate dalla Regione Marche con parere della Regione Marche Decreto n.56/VAA del 10/08/2017, qualora non già ricomprese o non in contrasto con le prescrizioni richiamate all'Art. 1 Sez. A) e Sez. B) del presente decreto.

Soggetto individuato per la Verifica di ottemperanza: Regione Marche



Art. 2 (Verifiche di Ottemperanza)

Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, Direzione Generale per le valutazioni e le autorizzazioni ambientali, in qualità di autorità competente, ai sensi dell'art. 28, comma 2 del D.lgs. 152/2006, come modificato dal D.Lgs. 104/2017, verifica l'ottemperanza alle condizioni ambientali di cui all'Art. 1 Sez. A) e Sez. C) e, in collaborazione con il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, verifica l'ottemperanza alle condizioni ambientali di cui all'Art. 1 Sez. B).

Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio effettua l'attività di verifica avvalendosi, ai sensi del richiamato art. 28, comma 2 del D.Lgs. 152/2006, dei soggetti individuati per la verifica di ottemperanza indicati nelle Sez. A) e Sez. C), il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo effettua l'attività di verifica tramite i propri Uffici centrali e periferici così come indicati nella Sez. B) di cui all'Art. 1.

I suddetti Soggetti ed Uffici provvederanno a concludere l'attività di verifica entro il termine di cui all'art. 28 comma 3 del D.Lgs. 152/2006, come modificato dal D.Lgs. 104 del 16 giugno 2017, comunicandone tempestivamente gli esiti all'Autorità Competente e, per i profili di competenza, anche al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo.

In caso contrario, così come previsto al comma 4 del sopra citato art. 28, le attività di verifica saranno svolte dall'Autorità Competente, in collaborazione con il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo per i profili di propria competenza.

Alla verifica di ottemperanza alle condizioni ambientali di cui all'Art. 1, laddove le attività richieste ai "Soggetti individuati per la verifica di ottemperanza" ed agli enti coinvolti non rientrino tra i compiti istituzionali dei predetti, si provvederà con oneri a carico del soggetto proponente.

Art.3 (Disposizioni Finali)

Il presente provvedimento sarà comunicato alla Società Autostrade per l'Italia S.p.A., al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio delle Marche ad ISPRA, all'ARPA Marche ed alla Regione Marche, la quale provvederà a portarlo a conoscenza delle Autorità di Bacino e delle altre amministrazioni interessate.



La Società Autostrade per l'Italia S.p.A. provvederà alla pubblicazione del presente provvedimento per estratto nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell'art. 27 del D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 come modificato dal D.Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4, notiziandone il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare – Direzione Generale per le Valutazioni e le Autorizzazioni Ambientali.

Ai sensi dell'art. 26, comma 6, del D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152, come modificato dal D.Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4, il progetto di cui al presente decreto dovrà essere realizzato entro cinque anni decorrenti dalla data di pubblicazione del relativo estratto sulla Gazzetta Ufficiale; trascorso tale periodo, fatta salva la facoltà di proroga su richiesta del proponente, la procedura di valutazione dell'impatto ambientale dovrà essere reiterata.

Il presente decreto è reso disponibile, unitamente al parere della Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale VIA/VAS ed al parere del Ministero dei beni e delle attività culturali, sul sito WEB del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni e al Capo dello Stato entro 120 giorni decorrenti dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E
DELLA TUTELA DEL
TERRITORIO E DEL MARE



IL MINISTRO DEI BENI E
DELLE ATTIVITÀ CULTURALI
E DEL TURISMO

